

## Causa C-118/94

### Associazione Italiana per il World Wildlife Fund e altri contro Regione Veneto

(domanda di pronuncia pregiudiziale  
proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto)

«Direttiva del Consiglio 79/409/CEE concernente la conservazione  
degli uccelli selvatici — Caccia — Condizioni di esercizio  
del potere di deroga da parte degli Stati membri»

Conclusioni dell'avvocato generale N. Fennelly, presentate il 26 ottobre 1995 ... I - 1225

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 marzo 1996 ..... I - 1242

#### Massime della sentenza

1. *Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Controversia fittizia o domanda di interpretazione di norme di diritto comunitario inapplicabili nella causa principale*  
(Trattato CE, art. 177)

2. *Ambiente — Conservazione degli uccelli selvatici — Direttiva 79/409 — Esecuzione da parte degli Stati membri — Presupposti per la concessione di deroghe ai divieti enunciati dalla direttiva*

(Direttiva del Consiglio 79/409/CEE, artt. 5, 7 e 9)

1. Nell'ambito della ripartizione delle funzioni giurisdizionali tra i giudici nazionali e la Corte, prevista dall'art. 177 del Trattato, se le questioni sollevate dai giudici nazionali vertono sull'interpretazione di una norma di diritto comunitario, la Corte è tenuta a pronunciarsi, senza dover in linea di principio accertare le circostanze in cui i giudici nazionali siano stati indotti a sottoporle le questioni e intendano applicare la norma di diritto comunitario che le hanno chiesto di interpretare.
2. L'art. 9 della direttiva 79/409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che prevede, al n. 1, la possibilità per gli Stati membri di derogare, a condizione che non esista un'altra soluzione soddisfacente e per motivi tassativamente elencati, al divieto generale di caccia di specie protette risultante dagli artt. 5 e 7 della direttiva e che enuncia, al n. 2, i precisi requisiti di forma cui devono rispondere siffatte deroghe, dev'essere interpretato nel senso che autorizza gli Stati membri ad accordare queste ultime soltanto mediante misure che comportino un riferimento, adeguatamente circostanziato, agli elementi di cui ai nn. 1 e 2.

Diversa sarebbe l'ipotesi in cui apparisse che il procedimento ex art. 177 è stato sviato dalla sua finalità ed utilizzato in realtà per indurre la Corte a pronunciarsi in assenza di una vera controversia, oppure sia manifesto che la disposizione di diritto comunitario sottoposta all'interpretazione della Corte non può essere applicata.

Ci si trova infatti in un settore in cui la gestione del patrimonio comune è affidata, per il rispettivo territorio, agli Stati membri ed in cui, pertanto, l'esattezza dell'attuazione delle direttive ha particolare importanza.